

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10.

**Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.**

Il Consiglio regionale ha approvato

La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 14 dicembre 1984, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo della Repubblica.

Il Presidente della Giunta regionale

**promulga**

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1° comma, dello Statuto atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 4:

#### Art. 1

All'art. 45, lett. B), dopo il primo capoverso e prima del primo trattino, viene introdotto il seguente ulteriore meccanismo di inquadramento contestuale:

— il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di Funzionario — che, ai sensi della tabella C) di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato nel livello di Esperto — ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni 8 senza demerito in posizione giuridica direttiva, è ammesso d'ufficio a un concorso interno per soli titoli per l'inquadramento nel livello funzionale di Dirigente, sempreché sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore all'1 aprile 1976.

#### Art. 2

Alla Tabella A) di cui all'art. 47 della legge regionale n. 65 del 24 agosto 1979, modificata con legge regionale n. 67 del 7 settembre 1979, sono apportate le seguenti modifiche, comportanti la istituzione di 30 posti di Dirigente e la soppressione di altrettanti posti di Esperto.

Tabella A): Organico del personale della Regione del Veneto

Livelli funzionali	Consiglio	Amm.Reg.le (1)	Totale
Dirigente	14	219	233
Esperto	9	268	277
Istruttore	6	381	387
Collaboratore	15	671	686
Applicato-Oper. spec.	28	593	621
Operatore qualificato	11	193	204
Commesso	10	113	123
Ausiliario	1	1	2
	—	—	—
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>94</b>	<b>2.439</b>	<b>2.533</b>

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a n. 6 impiegati di livello non superiore a quello di esperto, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale.

L'organico della Amministrazione regionale è così articolato:

a) contingente della Amministrazione generale:

Dirigente	207
Esperto	258
Istruttore	294
Collaboratore	516
Applicato-Oper. spec.	557
Operatore qualificato	193
Commesso	84
Ausiliario	1
	—
<b>Totale</b>	<b>2.110</b>

b) contingente della Amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:

Dirigente	12
Esperto	10
Istruttore	87
Collaboratore	155
Applicato-Oper. spec.	36
Operatore qualific.	—
Commesso	29
Ausiliario	—
	—
<b>Totale</b>	<b>329</b>

Art. 3  
(Norma finanziaria)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativa a reinquadramenti del personale già in servizio, previsti per l'anno 1978, per l'anno 1979 e per l'anno 1980 in L. 36.000.000, fanno carico al capitolo 192019065 «Stipendi e assegni al personale e oneri relativi» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4

*La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.*

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 1985

Bernini